

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen

946.231.179.8

del 5 dicembre 2014 (Stato 15 giugno 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 2140 (2014), 2216 (2015) e 2511 (2020)²
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,³

ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1⁴ Divieto di fornire materiale d'armamento e materiale affine

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di materiale d'armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio:

- a. alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni menzionati nell'allegato;
- b. alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone, dei gruppi o delle organizzazioni di cui alla lettera a.

² Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la fabbricazione o l'impiego di materiale d'armamento di ogni genere, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione ad attività militari, compresa la messa a disposizione di mercenari armati alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni di cui al capoverso 1.

³ Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996⁵ sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996⁶ sul materiale bellico.

RU **2014** 4555

¹ RS **946.231**

² I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite possono essere consultati online all'indirizzo Internet: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions.

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 2020, in vigore dal 15 giu. 2020 (RU **2020** 2071).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 12 giu. 2015, in vigore dal 12 giu. 2015 (RU **2015** 2031).

⁵ RS **946.202**

⁶ RS **514.51**

Art. 1a⁷ Blocco degli averi e delle risorse economiche

¹ Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo:

- a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell'allegato;
- b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

² È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese o organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

³ La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti;
- c. rispettare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale; o
- d. tutelare interessi svizzeri.

⁴ La SECO rilascia le autorizzazioni di cui al capoverso 3 d'intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze (DFF) nonché, se del caso, previa notificazione al competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, se applicabili, in conformità delle decisioni di tale Comitato.⁸

Art. 1b⁹ Deroghe a scopi umanitari

La SECO può, d'intesa con gli uffici competenti del DFAE e del DFF e in conformità con le decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, concedere deroghe ai divieti di cui agli articoli 1 e 1a:

- a. per agevolare il lavoro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen; o
- b. per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle risoluzioni 2140 (2014) e 2216 (2015).

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

⁷ Originario art. 1.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 2020, in vigore dal 15 giu. 2020 (RU 2020 2071).

⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 27 mag. 2020, in vigore dal 15 giu. 2020 (RU 2020 2071).

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiari, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 3 Divieto di entrata e di transito

¹ L'entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato.

² La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)¹⁰ può concedere deroghe:

- a. se l'entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria;
- b.¹¹ in conformità con i paragrafi 16 della risoluzione 2140 (2014) e 3 della risoluzione 2511 (2020) nonché con le decisioni corrispondenti del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 4 Controllo ed esecuzione

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 1–1b.¹²

² La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 3.

¹⁰ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 2020, in vigore dal 15 giu. 2020 (RU 2020 2071).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 2020, in vigore dal 15 giu. 2020 (RU 2020 2071).

³ Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

⁴ Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 5 Dichiarazioni obbligatorie

¹ Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 1a capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.¹³

² Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 6 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola gli articoli 1, 1a o 3 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.¹⁴

² Chiunque viola l'articolo 5 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore¹⁵

Art. 7¹⁶ Recepimento automatico di liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggetti alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l'Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2015, in vigore dal 12 giu. 2015 (RU 2015 2031).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 2015, in vigore dal 12 giu. 2015 (RU 2015 2031).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I 16 dell'O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I 16 dell'O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2014 alle ore 18.00.

*Allegato*¹⁷

(art. 1 cpv. 1 lett. a, 1a cpv. 1 lett. a, 3 cpv. 1 e 7)

Persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti

Nota bene

1. *Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite*¹⁸.

2. *In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite*¹⁹.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I 16 dell'O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).

¹⁸ La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > 2140 Sanctions Committee (Yemen) > Sanctions List Materials.

¹⁹ La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.